



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna. Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nei cantieri di pubblica utilità in condizioni di esposizione prolungata al sole. Esenzione per attività di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità poste in essere da Pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori. Integrazione e modifica dell'Ordinanza presidenziale n. 5 del 18 luglio 2024.**

LA PRESIDENTE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art.32 della medesima legge, che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm. e ii.;

ATTESO che lo svolgimento di talune attività lavorative in ambiente esterno, in condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature e prolungata esposizione alle radiazioni solari, rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori, soggetti a possibili colpi di calore e stress termico;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 5 del 18 luglio 2024, contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, adottata ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna, recante misure di prevenzione per l'attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole;
- ATTESO che la predetta Ordinanza, per le motivazioni e le finalità ivi rappresentate, dispone che fino al 31 agosto 2024 è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo e florovivaistico e nei cantieri edili, limitatamente ai soli giorni in cui la "mappa del rischio", pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO";
- DATO ATTO che con riferimento ai cantieri di pubblica utilità, concernenti la realizzazione, manutenzione e gestione di opere pubbliche, le attività di pubblica utilità possono svolgersi con modalità analoghe a quelle relative ai cantieri edili, ovvero essenzialmente all'aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento delle temperature;
- RITENUTO pertanto, per le medesime motivazioni e finalità riportate nell'Ordinanza presidenziale n. 5 del 18 luglio 2024, di integrare le disposizioni ivi riportate, estendendo le relative misure di prevenzione anche alle attività lavorative svolte nei cantieri di pubblica utilità, in condizioni di esposizione prolungata al sole;
- ATTESO che la Direzione generale della Protezione civile, sulla base delle criticità rappresentate dall'Agenzia Forestas in relazione alla campagna antincendio boschivo (AIB) e di segnalazioni pervenute, in particolare da E-distribuzione, ha rappresentato l'esigenza di precisare espressamente che le prescrizioni di cui all'Ordinanza n. 5 del 18 luglio 2024 non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando l'adozione da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

- VISTA la nota prot. n. 458 del 2 agosto 2024, con la quale l’Agenzia Forestas chiede di poter essere esentata dall’applicazione di quanto disposto con l’Ordinanza presidenziale n. 5 del 18 luglio 2024, anche al fine di poter assicurare un adeguato presidio, controllo e vigilanza del territorio;
- RITENUTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della sopra richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, mediante l’emissione di apposita ordinanza con efficacia estesa all’intero territorio regionale;
- RITENUTO di dover provvedere in proposito,

ORDINA

- ART. 1 Ad integrazione dell’Ordinanza presidenziale n. 5 del 18 luglio 2024, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nei cantieri di pubblica utilità, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio”, pubblicata alla pagina web <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
- Art. 2 Le prescrizioni di cui all’Ordinanza n. 5 del 18 luglio 2024, come integrate dalla presente, non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, nonché per l’Agenzia Forestas anche con riferimento alle attività di presidio, controllo e vigilanza del territorio, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.
- ART. 3 La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina, se il fatto non costituisce più grave reato, le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale.
- ART. 4 La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. ed è trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e ai Sindaci



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

dei Comuni della Sardegna.

ART. 5

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La Presidente
Alessandra Todde

